

TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

e con istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c

per il prof. **Giuseppe Pagliaminuto**, nato a Trebisacce (CS) il 01.05.1969 ed ivi residente alla via della Resistenza n. 24, codice fiscale PGLGPP69E01L353W, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Chiaradia, codice fiscale CHRFC66A16H961P, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Villapiana Lido (CS) alla via degli Oleandri (Residence Due Palme), snc, come da procura in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 0981.56004 o al seguente indirizzo di PEC: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

RICORRENTE

contro

- 1) **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma in Viale Trastevere n. 76/A, c.f. 80185250588, rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane n. 2;
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, in persona del legale rapp.tep.t., con sede in Genova alla via Assarotti n. 38, Genova, c.f. 80152500106, rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane n. 2;
- 3) **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del legale rapp.te p.t, con sede in Catanzaro al Viale Lungomare n. 259, c.f. 97036700793, rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane n. 2.

RESISTENTI



Oggetto: ricorso per il riconoscimento del diritto del ricorrente (e per la relativa condanna) all’assegnazione di sede di insegnamento nell’ambito provinciale di Cosenza (Calabria 0005) o, in subordine, in uno degli altri ambiti secondo le preferenze espresse nella domanda di mobilità.

**previa emissione di misura cautelare
che assicuri interinalmente gli effetti della pronuncia nel merito**

PREMESSO CHE

Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, è docente di scuola secondaria di secondo grado, per la classe di concorso A019- discipline giuridiche ed economiche- vincitore del concorso abilitante indetto con D.D. del 01.04.1999 per l’accesso ai ruoli provinciali del Personale docente della scuola secondaria di secondo grado della Regione Calabria, ed inserito nella G.A.E. (Graduatoria ad esaurimento) della provincia di Taranto per il triennio 2014/2017. Dopo anni di precariato il prof. Pagliaminuto ha inoltrato domanda per partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui all’art. 1, comma 98, lett. C) della legge 107/2015 sulla c.d. “Buona scuola”, ricevendo, in data 10.11.2015, proposta di assunzione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, ottenendo (in fase C) la nomina in ruolo nella provincia di La Spezia.

A seguito dell’accettazione della suddetta proposta il ricorrente è stato, quindi, assunto nell’anno scolastico 2015/2016 dal Ministero dell’Istruzione, ai sensi dell’art.1, comma 98, lett. C), della Legge 13.07.2015 n. 107, con contratto a tempo indeterminato, avente decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dal 26.11.2015, stipulato con l’Istituto di Istruzione superiore I.I.S. “Parentucelli-Arzela” di Sarzana (SP). (*all. n. 1*).

Successivamente, nel mese di Maggio 2016, il ricorrente, **ha dovuto necessariamente inoltrare** domanda di mobilità territoriale (*all. n. 2*) per l’assegnazione di ambito su base nazionale, stante le disposizioni della legge 107/2015.

A seguito delle operazioni di mobilità, finalizzate all’assegnazione della sede definitiva, con atto del 13.08.2016, inviato via e-mail (*all. n. 3*), il MIUR comunicava al ricorrente, per l’anno scolastico



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.500004 – 328.6811707

2016/2017, di aver proceduto all'assegnazione, quale sede definitiva, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, Ambito 10 (ricadente in provincia di La Spezia), invece che, come di diritto e come richiesto, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito territoriale di Cosenza.

Con comunicazione mail del 31.08.2016 il MIUR comunicava poi al ricorrente la sede scolastica, ossia l'Istituto Istruzione Superiore Statale "Parentucelli-Arzela" di Sarzana (SP) (*all. n. 4*), dove attualmente il ricorrente presta servizio.

La procedura di assegnazione definitiva, disposta dal MIUR in modo illegittimo ed a quasi 1000 KM di distanza dalla sede prescelta dal prof. Pagliaminuto, che come prima indicazione aveva chiesto l'ambito territoriale Calabria 0005 (ricadente in provincia di Cosenza), è stata posta in essere in aperta violazione di legge e in dispregio dei criteri di merito e di viciniorietà ed è fortemente lesiva dei diritti soggettivi del ricorrente per i seguenti

MOTIVI

Disparità di trattamento – illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'08.04.16 ed illegittimità dell' O.M. n. 241 di pari data – Violazione del diritto soggettivo del ricorrente.

- 1) Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.04.16 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione (*all. 5 e 6*), ha introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle G.M. (Graduatorie di merito) del concorso 2012 e quelli, come il deducente, provenienti dalle G.A.E. che non trova riscontro nella legge 107/2015.

Infatti, l'art. 1, comma 108, della suddetta legge, a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2016/2017, ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che: "... *i docenti di cui al comma 96, lett. b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b) e c), ed assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale...*" peraltro e, non a caso, **garantendo sempre parità di trattamento per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016** (senza distinzione tra GM 2012 e GAE) anche nelle operazioni di assegnazione provvisoria, per quanto si legge nell'ultimo periodo del comma in esame (come modificato dal D.L. n.



42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis).

Nella legge 107/2015 non vi è, dunque, alcuna differenza in ordine alla assegnazione della sede definitiva, tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 98 lett. b) e c) e, quindi, tra quelli di cui all'art.1, comma 96, lett. a), provenienti dalla Graduatorie di Merito del concorso 2012, e quelli di cui all'art.1, comma 96, lett. b), provenienti dalle GAE.

Invece l'O.M. n. 241 dell'08.04.2016, che ha dato attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo due fasi distinte e progressive, in tal modo, privilegiando i primi ai danni dei secondi.

Infatti, all'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), al punto n. 2 indicato come fase B della mobilità, si legge che “.. gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti dalle GM del concorso 2012 indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia” mentre per gli “... assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE” è riservata la cd. Fase C prevedendosi che costoro “...parteciperanno a mobilità territoriale”.

Così facendo **solo ai primi**, provenienti dalle GM del concorso indetto nel 2012 e, cioè, **da un concorso successivo a quello sostenuto dal ricorrente indetto nel 1999**, è stata assicurata la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale, mentre i secondi provenienti da GAE, come il ricorrente, pur essendo quest'ultimo in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche sin dall'anno 2001, **vengono inspiegabilmente costretti a chiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale**, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai primi, **indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.**

In tal modo viene garantita solo ai docenti partecipanti al concorso 2012 la sede provinciale di prima assegnazione provvisoria, in pregiudizio dei docenti che hanno vinto i concorsi in precedenza effettuati e collocati nelle GAE come il ricorrente.

Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come il ricorrente, risulta collocato nella GAE da moltissimo tempo, ben 15 anni, con legittima aspettativa



all'assunzione ordinaria ex art. 399 del D.lgs. n. 297/1994 e viene penalizzato rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012, in gran parte neo laureati e senza esperienza di insegnamento che, pur con punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede.

Fra l'altro, se proprio doveva attribuirsi una precedenza, sarebbe stato più logico riconoscerla a chi aveva sostenuto il concorso prima e non il contrario, oppure in base all'anzianità di permanenza nella GAE della specifica provincia.

Disparità di trattamento ancor più grave se si considera che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE.

- 2) Altra situazione palesemente pregiudizievole è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2014/2015.

Infatti, l'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.) punto B della mobilità, punto 1 si legge:

“Gli assunti entro il 2014/2015 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico di posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A.

Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.”

Ciò, tuttavia, non trova riscontro nell'art. 1, comma 108, della L. 107/15, primo periodo, laddove si legge che *“ per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico di autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/15. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'art. 399, comma 3, del T.U. di cui al D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/16 ai soggetti di cui al comma 96 lett. b) assunti ai sensi del comma 98 lett. b) e c).”*

L'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede per l'anno scolastico 2016/2017 che i “docenti assunti a



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.500004 – 328.6811707

tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015 partecipano a domanda alla mobilità territoriale e professionale anche in deroga al vincolo triennale per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell' autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 agli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C. Invece, l'art. 6 del CCNI sulle “Fasi dei trasferimenti e dei passaggi”, a proposito della FASE B, prevede che “1. Gli assunti entro il 2014/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi, e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito richiesto otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.”

E la differenza non è di poco conto. Invero leggendo la norma contrattuale attuata con l'O.M. n. 241/2016, ci si accorge immediatamente che la fase B della mobilità introduce una deroga (determinando in tal modo una evidente disparità di trattamento) alla previsione legislativa **prevedendo per i docenti assunti entro il 2014/2015 una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016.** Infatti tale norma contrattuale, spinge tutti i docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2014/2015 alla presentazione di domanda di mobilità visto che è stata prevista la possibilità, per costoro, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola, e non invece, solo su ambito. **Diversamente nel rispetto della legge, i docenti in questione titolari di scuola in altra provincia, difficilmente avrebbero presentato domanda per trasferimento in solo ambito (non avendo la certezza sull'assegnazione della scuola)** dovendo concorrere con gli altri docenti nell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla Legge sulla c.d. “Buona Scuola” n. 107/2015.

Tali evidenti disparità di trattamento non trovano fondamento alcuno sul piano delle leggi ed in particolare della L. 107/2015 ma anche del D.lgs. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego).

In questa direzione valga la lettura dell'art. 7 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni garantiscano parità e pari opportunità e l'assenza da ogni forma discriminatoria nell'accesso al lavoro, nel trattamento e



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.500004 – 328.6811707

nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. E con maggiore incisività con riferimento alla mobilità vanno segnalate alcune pronunce della Cassazione in cui viene statuito l'obbligo per il datore di lavoro pubblico di adottare regole che assicurino la piena attuazione del principio della parità di trattamento dei lavoratori oltre che del principio generale dell'imparzialità nell'organizzazione degli uffici pubblici per come fissato dall'art. 97 della Costituzione **(Cass. Civ sez. lav. nn. 1485/2015 e 11127/2004)**.

Per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 e dell'illegittimo CCNI nelle parti suindicate, il ricorrente, che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'ambito territoriale della provincia di Cosenza **(Calabria 0005)**, avrebbe avuto diritto ad un punteggio pari a **26 (ossia 20 per titoli + 6 per ricongiungimento al coniuge ed al nucleo familiare)** e non pari a 20 come risulta dal Bollettino dei movimenti della Provincia di Cosenza **(all. n. 7)**, e quindi, con un punteggio maggiore, ai fini di mobilità, superiore anche a quello riconosciuto ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti da G.M. del concorso 2012, sempre relativamente alla classe di concorso A019, **quali i sigg.ri CETERA CARMELA punti 21 (Calabria ambito 005), CARBONARA FRANCESCO punti 23 (Calabria ambito 006), PALERMO GEORGIA punti 18 (Calabria ambito 004), PERRI ANTONIO punti 18 (Calabria ambito 004)**, il ricorrente è stato pregiudicato nella scelta e nell'assegnazione degli ambiti territoriali indicati nella domanda, mentre i predetti docenti, con punteggio inferiore e con il riconoscimento di 6 punti per ricongiungimento, sono stati avvantaggiati.

Ma scorrendo anche altri bollettini dei movimenti di altre province, quale ad esempio Vibo Valentia con tale **GALLE' STELLA punti 15 (Calabria ambito 012) o Taranto LOCOROTONDO LUCIA punti 15 (Taranto ambito 022)**, si scopre che il ricorrente è stato preceduto da docenti con punteggio inferiore **(all. n. 8 e 9)**.

A ciò si aggiunga che gli altri posti disponibili ai fini della mobilità, prioritariamente, sono stati assegnati ai docenti già assunti nell'a.s. 2014/2015 non su ambito ma su scuola e, sicuramente, tali posti che dovevano restare sull'ambito territoriale della provincia di Cosenza non sarebbero stati occupati (ed assegnati su scuola) nel rispetto del primo e secondo periodo dell'art. 1, comma 108, L. 107/2015 se il trasferimento fosse stato consentito legittimamente solo su ambito perché, in tal caso, difficilmente, molti dei predetti docenti lo



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.500004 – 328.6811707

avrebbero richiesto.

L'art. 6 del CCNI ha, quindi, creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella L. 107/2015.

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo del ricorrente il quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione essendogli stata preclusa la mobilità a parità di condizioni sull'ambito territoriale di Cosenza (come negli altri ambiti) riservata prioritariamente ed inspiegabilmente ai docenti provenienti dal concorso 2012 titolari anche di un punteggio inferiore in pregiudizio del merito.

Altra questione che rileva sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Si consideri, infatti, che il ricorrente ancora non si capacita su come – in base al punteggio – sia stato assegnato presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di La Spezia quando nella sua richiesta aveva selezionato, in prima istanza, ambiti della provincia di Cosenza ambito 005, poi 0006, e così via.

Peraltro, ai fini della prossimità rispetto a Cosenza, sede indicata come prima preferenza, il ricorrente aveva anche segnalato le esigenze di famiglia, **moglie e due figli in tenera età, di appena 4 e 1 anni (all. n. 10).**

Ad ogni modo non è dato sapere su quali presupposti e/o dati si è fondata la sua assegnazione frutto del famoso c.d. “algoritmo” per l'individuazione delle sedi.

Tale “programma informatico” è stato predisposto in maniera errata e non ha funzionato come avrebbe dovuto, dovendosi registrare, peraltro, il netto rifiuto opposto dall'Amministrazione, a fronte di reiterate richieste di renderlo noto ai diretti interessati al fine di rendere possibile il normale controllo sull'attività della P.A.. Tutto ciò ha comportato indubbiamente la violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa così come prevista e regolata dalla L. 241/1990.

In merito all'illegittimità dell'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 e del CCNI dalla stessa approvato, si evidenzia che in attesa della pronuncia di merito, lo stesso TAR del Lazio ha sospeso gli effetti di tale provvedimento regolamentare, impugnato, peraltro, per gli stessi profili evidenziati per la lesione del diritto soggettivo, dubitando, peraltro, della legittimità costituzionale di detta normativa.

Ad ogni modo per il caso di specie, si osserva ancora che resta ferma la giurisdizione del G.O. tanto più che lo stesso art. 1, comma 196, della L. 107/2015 ha espressamente previsto – richiamando un principio



generale dell'ordinamento giuridico – che “ Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge “; e tanto più che l'art. 63 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i. al comma 1 prevede che “ Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 ...” ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”.

Il ricorrente, pertanto, che ha presentato domanda di mobilità indicando come prima sede Cosenza in base al punteggio in possesso dovendo concorrere ai sensi della Legge senza alcuna discriminazione con i docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012 – previa disapplicazione dell'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 e del CCNI di pari data – ha diritto all'assegnazione definitiva nell'ambito territoriale della provincia di Cosenza avendo totalizzato **punti 20 (+6)**, superiori rispetto ai docenti provenienti dal concorso 2012 che hanno totalizzato punteggi inferiori. A tal proposito preme evidenziare la pronuncia del tribunale di Palermo sez. lavoro dalla quale si evince l'illegittimità della previsione del Contratto in oggetto e della relativa O.M. laddove introduce una disparità di trattamento tra gli immessi in ruolo da G.A.E. rispetto a quelli della graduatoria di merito riformata dopo il concorso del 2012 in violazione del principio di merito del punteggio in graduatoria, per come peraltro statuito dal **Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna con ordinanza del 03.02.2017. (all.n.11).**

- 3) **Un ulteriore profilo di illegittimità** nella procedura di assegnazione della sede per il ricorrente **va individuato nella violazione del comma 108 della legge 107/2015 nonché nel mancato rispetto del criterio dell'attribuzione con priorità dei posti richiesti dai docenti che hanno partecipato alla fase C della mobilità, rispetto alla richiesta dei partecipanti della successiva fase D,** che pertanto non avrebbero potuto scavalcarli.

L'art. 6, c.2, CCNI sulla mobilità, rubricato “Fasi dei trasferimenti e dei passaggi” prevede per i trasferimenti del personale della scuola, per l'anno scolastico 2016/2017, quattro fasi (e relative sottofasi) progressive distinte con le lettere A, B, C, D . La progressività tra le fasi costituisce dunque il principio



cardine su cui si fonda l'intera procedura della mobilità 2016/2017 dei docenti. **Ogni fase ha precedenza sulla successiva indipendentemente dal punteggio.** Quindi se, ad esempio, un docente partecipa alla fase B con 20 punti avrà comunque la precedenza su un docente che partecipa alla fase C con 40 punti. **I posti disponibili al termine di una fase saranno a disposizione per le fasi successive .**

In particolare l'art.6, c.2, CCNI mobilità, rubricato "Fasi dei trasferimenti e passaggi" prevede per i trasferimenti del personale della scuola, per l'anno scolastico 2016/2017, 4 fasi (e relative sottofasi) progressive distinte con le lettere A, B, C, D, e stabilisce che prima si svolge la fase C dell'assegnazione sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase B e C e successivamente la fase D dei trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti in fase 0 e A (sia da GAE che da GM) che prevede il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito soltanto dei docenti assunti in fase zero e A e dei docenti GM/2012 assunti nella fase B e C, senza contemplare i docenti GAE assunti nella fase B e C. Appare evidente che la mobilità docenti 2016 prevista nelle fasi B e D si pone in contrasto con quanto espressamente previsto dal comma 108 della legge 107/2015.

Si aggiunga, poi, che la **fase D della mobilità, quindi, avrebbe dovuto svolgersi solo dopo l'esaurimento della precedente fase C (trasferimento su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali)** e quindi ai docenti rientranti nella fase D avrebbero dovuto essere assegnati gli ambiti territoriali nazionali rimasti disponibili dopo le assegnazioni effettuate ai docenti rientranti nella fase C, ma, purtroppo, così non è stato, poiché il prof. Pagliaminuto si è visto scavalcare dalla prof.ssa **SANTO Maria Antonietta** che, pur rientrando nella successiva fase D di mobilità, ha ottenuto l'assegnazione dell'ambito territoriale Calabria 0005, indicato dal ricorrente al n. 1 delle sue preferenze territoriali.

Al ricorrente è stato invece assegnato l'ambito territoriale n.10 della Liguria, che, fra l'altro, era stato indicato tra le ultime preferenze (n. 92).

Ciò in evidente contrasto con il disposto degli artt. 2 e 6 CCNI 2016, che impongono di tenere conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente, prima di passare all'esame di quelle richieste dai docenti che partecipano alla fase successiva.

Tale situazione di illegittimità assumeva rilievo nazionale e veniva denunciata anche in un articolo pubblicato sulla Rivista "Tecnica della Scuola" già in data 14.08.2016 che si allega al presente (all.



n. 12) Sulla base di tale motivazione il Giudice del Lavoro del Tribunale di Como, con ordinanza del 28 novembre 2016 ha sospeso l'efficacia dell'assegnazione di una docente ad un ambito territoriale.

Inoltre, a proposito della fase D di mobilità, va evidenziato che essa contiene al suo interno un ulteriore elemento discriminatorio e, quindi, di illegittimità. Infatti questa fase (che si colloca in via residuale rispetto alle precedenti fasi A, B e C), pur non essendo prevista nell'art.1, comma 108, (ultimo periodo, come modificato dal D.L. n.42/2016, convertito in legge n.89/2016, art. 1/bis) della legge n.107/2015, **prevede la possibilità di parteciparvi soltanto per i docenti assunti in fase zero ed A del piano assunzionale 2015/2016 (GAE e GM) nonché in fase B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GM 2012, escludendo i docenti GAE assunti in fase B e C del medesimo piano assunzionale.**

L'aspetto più incredibile della vicenda, che aggrava l'illegittimità del comportamento del MIUR, è che il ricorrente a fronte di tale macroscopico errore commesso dal MIUR, presentava in data 17.08.2016, istanza di conciliazione all'USR per la Liguria ed all'UST di La Spezia, con la quale evidenziava una serie di irregolarità commessi dal MIUR tra cui l'errata assegnazione dell'ambito Calabria 0005 (primo ambito scelto dal ricorrente) a tale **Santo Maria Antonietta**, appartenente alla fase D, nonché l'errata assegnazione dell'ambito Puglia 0014, indicato dal ricorrente nella domanda di mobilità al numero 33 delle preferenze, a tale **Mazzilli Rosa**, sempre appartenente alla fase D, che avevano scavalcato il ricorrente appartenente alla fase C, in aperta violazione della normativa e dello stesso CCNI 2016 inerenti i passaggi e i trasferimenti dei docenti. **(allegato n. 13)**

La suddetta istanza di conciliazione non veniva assolutamente presa in considerazione dagli uffici del MIUR interessati che omettevano qualsiasi risposta al ricorrente.

Al pari di una richiesta di accesso agli atti ex L. 241/90 inoltrata dal ricorrente in data 25.08.2016 all'UST di Cosenza rimasta anch'essa priva di riscontro **(all. n. 14).**

Altra situazione di anomalia che denota l'erroneità ed illegittimità dell' algoritmo si evidenzia in relazione ai cd. “docenti in esubero nazionale” ossia quei docenti che nel corso delle operazioni di mobilità non sono stati assegnati ad alcun ambito territoriale e, pertanto, pur trovandosi in una condizione “teoricamente” peggiore, sono risultati paradossalmente premiati essendo rimasti nella sede di prima



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.500004 – 328.6811707

assegnazione (in molti casi nel comune di residenza o nei dintorni) mentre gli altri docenti, con punteggio uguale o più alto, che hanno avuto assegnato un ambito d'ufficio su scala nazionale si sono ritrovati catapultati in località distanti migliaia di chilometri dalle proprie province di appartenenza.

Dal bollettino dei docenti di istruzione secondaria di secondo grado non soddisfatti e quindi non assegnatari di ambiti all'esito delle fasi B, C, D, della procedura di mobilità, della classe di concorso A019, per l'anno scolastico 2016/2017 nella provincia di Cosenza, molti dei suddetti nonostante avessero un punteggio inferiore a quello del ricorrente sono rimasti assegnati a sedi ricadenti nella provincia di Cosenza, per come risulta dall'allegato che si produce al fascicolo di parte (*all. n. 15*).

E' assurdo quanto paradossale che docenti con punteggio inferiore, sia per titoli che per famiglia, siano rimasti in provincia di Cosenza soltanto perché non hanno avuto assegnato alcun ambito, mentre il ricorrente, con punteggio maggiore e con moglie e due bimbi molto piccoli a carico, sia stato assegnato ad un ambito della provincia di La Spezia.

“ L'assegnazione è illegittima perché altri concorrenti alla stessa procedura di mobilità, per lo stesso grado scolastico, partecipanti alla stessa fase, e con punteggio inferiore rispetto a quello vantato dalla stessa erano stati assegnati nelle sedi da lei indicate e più vicine a casa ” (stralcio articolo ordinanza Tribunale di Treviso del 28.01.2017) (all. n.16).

4) Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 108, della Legge 13.7.2015 n. 107 per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione.

Solo in via estrema, ove e nella misura in cui, in tutto o in parte, si dovesse ritenere l'O.M. n. 241/2016 attuativa del CCNI dell'8.4.2016 legittima in quanto coerente con l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle graduatorie del concorso 2012, si solleva incidente di costituzionalità della norma per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione dell'art. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza, dell'art.4, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro, dell'art.36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e tale da assicurare una esistenza libera e dignitosa (principio calpestato ove si consideri che un soggetto come il ricorrente sradicato dal territorio e dalla famiglia è costretto a spendere



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.500004 – 328.6811707

quasi l'intera retribuzione per il mantenimento fuori da casa), dell'art. 97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità.

Ed infatti si consideri quanto segue:

La legge 107/2015 ed in particolare l'art. 1, commi 96, 97 e 98 sembra distinguere le seguenti fasi di assunzione:

a) *Docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A.*

Il comma 73 così recita “ *Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'art. 399 del T.U. di cui al Dlgs 16 aprile 1994 n. 297 continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova ed alla successiva destinazione alla sede definitiva*”.

Tale disposizione dovrà essere applicata sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A, poiché al comma 98 è indicato che le assunzioni in fase A avvengono “*secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399 del T.U.. di cui al Dlgs 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, di competenza degli Uffici Scolastici Regionali*”.

Come si vede gli assunti in fase 0 e A faranno domanda di mobilità per la sede definitiva nella provincia in cui hanno avuto l'immissione in ruolo secondo le “vecchie regole” e verrà loro assegnata una sede di titolarità che potranno, però, perdere solo qualora risultassero soprannumerari;

b) *Docenti, ex comma 96, assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 ed i docenti assunti da GAE in fase B e C nell'A.S. 2015/2016.*

Secondo l'art. 1 comma 108 i docenti assunti da GAE in fase B e C del piano straordinario di assunzione, dovranno obbligatoriamente presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede assegnata è solo provvisoria.

Nulla si dice nella norma in commento dei docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'A.S. 2015/2016. Da tale omessa indicazione il CCNI dell'8.4.2016 e quindi l'O.M. di pari data hanno fatto ritenere potersi applicare la disciplina preesistente della mobilità ordinaria come per tutti i neoassunti in ruolo.

Solo che ciò non può essere assolutamente.



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.500004 – 328.6811707

Infatti, consentire a costoro di ottenere la sede definitiva nell'ambito provinciale come mobilità ordinaria sarebbe illegittimo sia perché il comma 73, espressamente, prevede la mobilità ordinaria soltanto per gli assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A, per cui non si comprende perché la mobilità ordinaria non sia stata espressamente indicata anche per costoro pur nulla dicendo la normativa; sia perché evidentemente in tal modo si sancirebbe una manifesta disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti della P.A. non comprendendosi il perché i docenti provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli provenienti dalle GAE .

In ogni caso tale discriminazione non avrebbe alcun senso anche alla luce della modifica introdotta nell'ultimo periodo dell'art. 2, comma 108, del D.L. 29.3.2016 n. 42 convertito in Legge 2.5.16 n. 89, art. 1/bis, che non prevede alcuna distinzione tra i medesimi docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 per i trasferimenti interprovinciali.

Pertanto, ove del caso, sarebbe auspicabile una decisione della Corte Costituzionale che innanzitutto parificasse espressamente le due posizioni dei docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 sia provenienti dalle G.M. del concorso 2012 che dalle GAE.

Diversamente è palese la violazione del principio di uguaglianza dei lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A.

Tutte queste irregolarità e illegittimità hanno causato al ricorrente notevoli danni sia esistenziali che materiali di cui si chiede all'On. Tribunale adito il risarcimento da quantificare anche in via equitativa atteso che è implicito il grave nocumento che ha provocato il permanere della sopra descritta situazione.

§§§

DOMANDA CAUTELARE

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente si vede costretto a proporre unitamente al merito apposita istanza cautelare, anche inaudita altera parte, sussistendo nel caso di specie i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Quanto al fumus, questo è senz'altro ravvisabile nei motivi dianzi espressi che rendono il ricorso ammissibile e fondato nel merito già solo per le denunciate macroscopiche discriminazione e violazioni di



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.500004 – 328.6811707

legge messe in atto dal Ministero.

Si sono ampiamente chiariti i diversi profili di disparità di trattamento e discriminatori emersi a causa della procedura di mobilità introdotta dal CCNL e dall' O.M. n.241 dell' 8.4.2016- e perciò di illegittimità- per contrasto sia con la L.107/2015, sia col D.Lgs. 165/2001 e con la L.241/90 – che ha incredibilmente reso possibile che proprio i docenti più qualificati, con maggior punteggio e, quindi, con maggiore esperienza nelle rispettive classi di concorso – cioè tutti quelli inseriti nelle GAE da decenni – venissero penalizzati in maniera pesantissima. Si pensi, addirittura, che l'ordinanza ministeriale de quo è gravata da **un ulteriore profilo di grave ingiustizia ed illegittimità**, posto che stabilisce per tutti i docenti risultanti non assegnatari di alcun ambito territoriale all'esito della fase di mobilità, evidentemente per l'esiguo punteggio nella graduatoria menzionata, l'assegnazione nella provincia di immissione in ruolo.

Anche in questo caso in completo spregio del principio della meritocrazia e della graduatoria i docenti della GAE con maggior punteggio sono stati ulteriormente gabbati. **Non è esagerato affermare che le macchinose ed illegittime previsioni del CCNI, recepite dalla successiva O.M. hanno provocato effetti che non si ha alcuna remora a definire contorti, come l'assegnazione di sedi a docenti praticamente sotto casa, nonostante i pochissimi punti, mentre docenti (come il ricorrente) in età avanzata, ormai radicati nelle province di appartenenza, con famiglie, figli minori, genitori anziani ed ammalati, si sono visti costretti al trasferimento a migliaia di chilometri di distanza.**

Da tutto quanto sopra esposto la prima cosa che balza all'evidenza nell'ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute è la disparità di trattamento venutasi a creare tra i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 provenienti da GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, tanto più grave ove si consideri che nel caso di specie ai fini della mobilità il ricorrente ha un punteggio superiore. Oltre naturalmente l'assegnazione di ambiti richiesti dai docenti della precedente fase C di mobilità, ai docenti che partecipavano alla successiva fase D.

Quanto al periculum in mora, è evidente la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni che il docente sta subendo, insuscettibili di risarcimento per equivalente, conseguenti all'assegnazione definitiva presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, ambito10.

E' da ritenere in ogni caso che l'attesa della conclusione del presente giudizio in via ordinaria non



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.500004 – 328.6811707

assicurerebbe al ricorrente un pronunciamento così rapido da limitare al massimo il disagio intollerabile che costui già vive da quando è costretto a lavorare lontano da ogni legame ed abitudine.

Nella specie addirittura si è in presenza di un pregiudizio che si produce dall'inizio del corrente anno scolastico e che continua a prodursi di giorno in giorno in capo al ricorrente.

Ogni giorno che passa, infatti, è per il ricorrente motivo di rinnovata ed irreparabile sofferenza.

L'istante è costretto a lasciare la propria famiglia in Calabria per recarsi al lavoro nella lontana Liguria, pur avendo una situazione familiare estremamente delicata che rende la sua presenza all'interno del nucleo familiare assolutamente indispensabile. Il ricorrente, infatti, ha una moglie e due figli molto piccoli, ossia Pagliaminuto Antonio di anni 4 e mezzo, e **Pagliaminuto Manuela di anni 2**, per i quali la presenza del padre è oltremodo indispensabile. Il povero ricorrente, nonostante quanto sopra, per effetto della illegittima procedura di mobilità forzata, è costretto ad affrontare due volte a settimana, tra andata e ritorno, un faticoso viaggio di circa undici/dodici ore in pullman da Trebisacce a Pisa e poi un ulteriore viaggio in treno da Pisa a Sarzana (SP), per raggiungere l'Istituto di istruzione superiore "Parentucelli-Arzela", attuale sede di servizio. Situazione che, qualora perdurasse, rischierebbe di compromettere seriamente anche lo stato di salute psico-fisico del ricorrente, **aggravando ulteriormente, ed in modo irreparabile, la già difficile situazione familiare sopra descritta**. Il ricorrente, inoltre, è costretto anche ad affrontare i costi – notoriamente non lievi – di pernottamento e vitto in quanto – chiaramente – è costretto a soggiornare presso la sede di servizio. I costi di viaggio, pernottamento e vitto, pertanto, tendono ad esaurire quasi completamente i guadagni.

Alle soglie dei cinquant'anni il ricorrente ha subito un vero e proprio sradicamento dai propri affetti ed interessi.

Oltre alla moglie ed ai due figli piccoli, il prof. Pagliaminuto ha anche due genitori anziani con problemi di salute che abbisognano di cure e affetto, senza trascurare i sacrifici economici che lo stesso ha sostenuto negli anni per l'acquisto della propria casa di abitazione in quel di Trebisacce.

Il Tribunale di Treviso, con un'ultima pronuncia del 27.01.2017, ha spiegato che **"l'allontanamento del lavoratore rappresenta un vero e proprio sradicamento con conseguente compromissione di equilibri familiari consolidati nel tempo, coinvolgenti anche minori e non suscettibili di ristoro meramente"**



economico”.

Del resto è assurdo che dopo 15 anni dal superamento del concorso abilitante, sostenuto nell’anno 1999 nella propria regione per ruoli provinciali, il ricorrente potesse immaginare di essere catapultato a livello nazionale a migliaia di chilometri di distanza dalla propria residenza.

Come precisato nell'ordinanza del **Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna n.881/2016 R.G. del 16.11.2016** il periculum in mora, tra l'altro, è *in re ipsa* poiché il “*trasferimento di un lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di Km da casa (a maggior ragione a quasi un migliaio come il ricorrente), dagli affetti, dalle necessità familiari, comporta, secondo l'id quod plerumque accidit, un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da determinare, medio-tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e areddituali del lavoratore*”.

Ed ancora è stato statuito che “ quanto al periculum in mora, si ritiene che l’assegnazione illegittima di una sede ad oltre 800 chilometri dal luogo di residenza e dove in base alle attuali regole dovrà rimanere per almeno tre anni costituisca un danno alla vita personale e familiare non riparabile per equivalente” (Tribunale di Parma, ordinanza n. 250/2017 del 30.01.2017).

Allo stato, tra l’altro, la tutela cautelare appare quanto mai essenziale considerato che l’accordo sulla mobilità del personale scolastico, siglato in questi giorni dai sindacati con il MIUR, sembra non prendere in considerazione in alcun modo le illegittimità subite dagli assunti in ruolo nelle fasi B e C da GAE, come il ricorrente e non prevede alcuna ipotesi di sanatoria. Infatti, non essendo stato previsto un rifacimento delle operazioni di mobilità, come da più parti richiesto, il nuovo accordo lascia invariata la situazione che si è delineata lo scorso anno, sebbene illegittima, ed in tal modo, pur prevedendo una deroga al vincolo della triennialità degli incarichi, si è riservato solo il 30% dei posti disponibili alla mobilità interprovinciale, percentuale assolutamente troppo esigua per consentire ai docenti spediti a molti chilometri di distanza dalle proprie abitazioni a causa di un algoritmo impazzito che, per stessa ammissione del Ministero, ha commesso innumerevoli errori, di poter rientrare o anche solo di avvicinarsi. Tra l’altro, corre l’obbligo di evidenziare a noi stessi che, essendo stato realizzato l’anno scorso un piano di mobilità a livello nazionale sul 100% dei posti disponibili, compreso quelli assegnati ai neo assunti in ruolo nella fase B e C da GAE, i posti che rimarranno disponibili per le prossime operazioni di mobilità saranno irrisori se non del tutto inesistenti.



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.500004 – 328.6811707

Una conferma e/o permanenza della attuale sede di assegnazione, distante migliaia di chilometri dalla residenza del ricorrente, padre di due bambini molto piccoli di età, continuerebbe a “*..pregiudicare i diritti-doveri dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, le esigenze proprie del nucleo familiare, meritevole di provvidenze anche di tipo economico per l’adempimenti dei propri compiti (art. 31 della Costituzione), la maternità e l’infanzia (art. 31 co. 2 della Cost) rendendosi conseguentemente apprezzabile il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere sulla fruizione del beneficio, almeno riducendone considerevolmente la durata, ed in ogni caso differendone la fruizione oltre la delicata fase dei primi anni di vita del bambino nei quali è notoriamente più forte il bisogno delle cure e della presenza dei genitori in ogni momento della vita quotidiana” (Tribunale della Spezia, in funzione Collegiale, ordinanza n. 376/2017 del 03.02.2017).*

Nel merito si agirà per la conferma dell’auspicato provvedimento cautelare e, quindi, per il riconoscimento del diritto del ricorrente, con la relativa condanna del MIUR, all’assegnazione della sede prescelta o, in subordine, delle sedi successive indicate dal ricorrente nella domanda di mobilità nonché per il relativo risarcimento dei danni.

§§§

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI DOCENTI CONTROINTERESSATI AI
SENSI DELL’ART. 151 CPC.**

In ragione dell’elevato numero dei controinteressati e della impossibilità di rilevare dagli atti ministeriali le relative residenze, pur ritenendo che non vi sarebbe necessità di operare integrazione del contraddittorio con i soggetti che hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti provinciali richiesti dalla ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, tenuto conto del numero dei potenziali controinteressati di altri ambiti indicati nella domanda di mobilità tra cui i docenti provenienti dalla GM 2012 nonché quelli della fase D della procedura di mobilità (senza indirizzo) nonché dei sigg.ri Carbonara Francesco, Cetera Carmela, Palermo Giorgia, Perri Antonio, Santo Maria Antonietta, anch’essi senza indirizzo, si chiede che il Tribunale adito, siccome per altro già fatto in altri casi analoghi da numerosi Giudici del Lavoro d’Italia, autorizzi ai sensi dell’art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e dell’emittendo decreto sul sito internet del MIUR e/o



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.500004 – 328.6811707

dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.

Tanto premesso e considerato, il prof. Giuseppe Pagliaminuto, come sopra rappresentato e difeso,

RICORRE

A codesto Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

IN VIA CAUTELARE EX ART. 700 CPC

inaudita altera parte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 cpc, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile prospettabile e derivante al ricorrente, o in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora:

- 1) Previa disapplicazione e/o sospensione dell'efficacia del CCNI dell'08.04.2016 e dell'O.M. n. 241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis, per tutti i motivi suesposti, **ritenere e dichiarare** il diritto del ricorrente prof. Giuseppe Pagliaminuto a punti 26 (20 per titoli + 6 per ricongiungimento familiare) per l'ambito Calabria 0005 e/o il diritto dello stesso ricorrente all'assegnazione della sede definitiva di insegnamento nell'ambito territoriale di prima preferenza indicata, ovvero sia quello della provincia di Cosenza (**ambito Calabria 0005**), così come richiesto nella propria domanda di mobilità o, in subordine, in uno degli altri ambiti secondo le preferenze espresse (**Calabria 0006; Basilicata 005; Puglia 022**) e per l'effetto **ordinare** al MIUR e/o all'USR per la Calabria di assegnare, anche provvisoriamente, al ricorrente medesimo la sede definitiva di insegnamento nell'ambito territoriale di prima preferenza indicata, ovvero sia quello della provincia di Cosenza (**ambito Calabria 0005**), così come richiesto nella propria domanda di mobilità o, in subordine, in uno degli altri ambiti ricadenti nei territori secondo le preferenze espresse nella domanda.
- 2) In ogni caso, sospendere l'assegnazione definitiva, operata illegittimamente dal MIUR ai danni del



- ricorrente presso l'U.S.R. della Liguria, ordinando l'assegnazione presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, ambito territoriale della provincia di Cosenza (Calabria 0005), e/o comunque adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio di merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;
- 3) In via subordinata, previa concessione del provvedimento cautelare invocato, per quanto esposto in premessa, ove ritenuto rilevante e decisivo, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della Legge n.107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis – sia in relazione alla discriminazione tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, tra quelli provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, sia in relazione alla discriminazione tra i docenti assunti entro l'anno 2014/2015 e quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 e tra questi, in particolare, quelli provenienti dalle GAE – per contrasto con gli artt. 3,4,36,e 97 della Costituzione;
 - 4) Fissare in ogni caso l'udienza di comparizione delle parti per il merito;
 - 5) Autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienze ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;

NEL MERITO

- 6) Confermare l'auspicato provvedimento cautelare;
- 7) Previa disapplicazione e/o sospensione dell'efficacia del CCNI dell'08.04.2016 e dell'O.M. n. 241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis, per tutti i motivi suesposti, **ritenere e dichiarare** il diritto del ricorrente prof. Giuseppe Pagliaminuto a punti 26 (20 per titoli + 6 per ricongiungimento familiare) per l'ambito Calabria 0005 e/o il diritto dello stesso ricorrente all'assegnazione della sede definitiva di insegnamento nell'ambito territoriale di prima preferenza indicata, ovvero sia quello della provincia di Cosenza (**ambito Calabria 0005**), così come richiesto nella propria domanda di mobilità o, in subordine, in uno degli altri ambiti secondo le



- preferenze espresse (**Calabria 0006; Basilicata 005; Puglia 022**) e per l'effetto ordinare al MIUR e/o all'USR per la Calabria di assegnare, anche provvisoriamente, al ricorrente medesimo la sede definitiva di insegnamento nell'ambito territoriale di prima preferenza indicata, ovverosia quello della provincia di Cosenza (**ambito Calabria 0005**), così come richiesto nella propria domanda di mobilità o, in subordine, in uno degli altri ambiti ricadenti nei territori secondo le preferenze espresse nella domanda.
- 8) In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente, ordinando l'assegnazione presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, ambito territoriale della provincia di Cosenza (Calabria 0005), o quelli successivi indicati nella domanda di mobilità.
- 9) In via subordinata, previa concessione del provvedimento cautelare invocato, per quanto esposto in premessa, ove ritenuto rilevante e decisivo, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della Legge n.107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis – sia in relazione alla discriminazione tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, tra quelli provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, sia in relazione alla discriminazione tra i docenti assunti entro l'anno 2014/2015 e quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 e tra questi, in particolare, quelli provenienti dalle GAE – per contrasto con gli artt. 3,4,36,e 97 della Costituzione;
- 10) Condannare il MIUR al risarcimento dei danni da quantificarsi anche in via equitativa.
- 11) In ogni caso, condannare il MIUR e/o comunque gli Uffici Scolastici periferici dello stesso al pagamento delle spese e competenze di lite.

Con riserva di ulteriormente dedurre e provare anche all'esito delle difese di controparte.

§§§

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI DOCENTI CONTROINTERESSATI AI
SENSI DELL'ART. 151 CPC.**

In ragione dell'elevato numero dei controinteressati e della impossibilità di rilevare dagli atti ministeriali le relative residenze, si chiede che il Tribunale adito, siccome per altro già fatto in altri casi analoghi da



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.500004 – 328.6811707

numerosi Giudici del Lavoro d'Italia, autorizzi ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e dell'emittendo decreto sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria.

§§§

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e/o indeterminabile e, ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato ex Decreto Legge n. 06.07.2011 n. 98 con le modifiche apportate dalla Legge di conversione del 15.07.2011 n. 111, sottoscrivendo la presente dichiarazione il ricorrente PAGLIAMINUTO GIUSEPPE nato a Trebisacce (CS) il 01.05.1969, c.f. PGLGPP69E01L353W, dichiara che il proprio nucleo familiare è costituito oltre da sé medesimo dal proprio coniuge Russo Giuseppina nata a Corigliano Calabro (CS) il 09.10.1975, c.f. RSSGPP75R49D005E, e dai figli minori Pagliaminuto Antonio, nato a Rossano (CS) il 20.05.2012 e Pagliaminuto Manuela nata a Corigliano Calabro (CS) il 03.03.2015, ed il nucleo familiare ha percepito nell'anno 2015 un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore ad € 34.107,72. La presente dichiarazione vale, come per legge, quale Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, insieme all'autocertificazione allegata al fascicolo di parte.

F.to Pagliaminuto Giuseppe

Si offrono in comunicazione, nonché a corredo probatorio, mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti in copia:

1. Contratto individuale di lavoro;
2. Copia domanda mobilità assegnazione ambito nazionale;
3. Copia mail MIUR del 13/08/2016 notifica assegnazione Ambito 10 Liguria ;
4. Copia mail MIUR del 31/08/2016 notifica assegnazione sede scolastica in Sarzana (SP);
5. Copia CCNI mobilità 2016/2017 del 08.04.2016;
6. Copia O.M. n. 241/2016 dell'08.04.2016;
7. Copia bollettino trasferimenti scuola II grado provincia di Cosenza;
8. Stralcio bollettino trasferimenti scuola II grado provincia di Vibo Valentia;
9. Stralcio bollettino trasferimenti scuola II grado provincia di Taranto;
10. Autocertificazione Stato di famiglia;



Avv. Francesco Chiaradia
Via degli Oleandri (residence Due Palme) snc
87070 Villapiana Lido (CS)
Tel. 0981.500004 – 328.6811707

11. Copia ord. R.G. 881/2016 Tribunale Lavoro di Ravenna;
12. Articolo su “Tecnica della scuola” del 14/08/2016;
13. Copia istanza conciliazione Pagliaminuto del 17.08.2016;
14. Copia istanza accesso agli atti del 25.08.2016;
15. Copia bollettino docenti non soddisfatti scuole di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2016/2017 nella provincia di Cosenza;
16. Copia articolo su ordinanza Tribunale Treviso del 28.01.2017;
17. copia ord. R.G. 5890/2016 T. Lav. Trani;
18. copia ord. R.G. 8749/2016 T. Lav. Taranto;
19. copia ord. R.G. 4720/2016 TAR Lazio;
20. copia ord. appello T. Lav. Parma n.250/2017 del 30.01.2017;
21. copia dichiarazione reddituale di esenzione contributo unificato;
22. copia documento identità Giuseppe Pagliaminuto.

La presente documentazione allegata, considerato il superamento dei files del PCT, verrà inviata con più buste telematiche .

Villapiana Lido- La Spezia li 08.02.2017

avv. Francesco Chiaradia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Mediante apposizione di firma digitale il sottoscritto avv. Francesco Charadia dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all’originale formato in origine su supporto analogico.

Villapiana Lido – La Spezia li 08.02.2017
Avv. Francesco Chiaradia

